

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 1979

che modifica l'allegato della quinta decisione 76/538/CEE del Consiglio relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi

(79/804/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la quinta decisione 76/538/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1976, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 79/234/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che il 14 giugno 1977 il Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha adottato un sistema per la certificazione varietale delle sementi di granturco destinate al commercio internazionale;

considerando che è stato previsto che tale sistema venga utilizzato in futuro come base di riferimento per l'equivalenza delle sementi di granturco prodotte in paesi terzi;

considerando che in una prima fase occorre constatare l'equivalenza di questo sistema oltre all'equivalenza di taluni sistemi nazionali, se si tratta di ispezioni in campo delle sementi di granturco raccolte dopo il 30 giugno 1979 in paesi terzi già in grado di applicare il sistema dell'OCSE;

considerando che la Spagna applica questo sistema dal 1° luglio 1979;

considerando che la Jugoslavia e la Svezia hanno comunicato che il nome del servizio competente per la certificazione delle sementi è stato cambiato;

considerando che occorre quindi modificare l'allegato della predetta decisione per quanto riguarda la Jugoslavia, la Svezia e la Spagna;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di riproduzione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 76/538/CEE è modificato come segue:

1. Nella tabella, al numero progressivo 15 - specie granturco — il testo della colonna 5 è sostituito dal seguente:

« 1 (*) 0 2, 3, 4, 5 ».

2. In fondo alla tabella è aggiunto il seguente richiamo:

« (*) Unicamente per le sementi raccolte dopo il 30 giugno 1979 ».

3. Nella tabella, al numero progressivo 5, il testo della colonna 3, nono trattino, è sostituito dal seguente:

« Institut za Poljodelstvo i Gradinarstvo (Istituto per l'agricoltura e l'orticoltura), Skopje ».

4. Nella tabella, al numero progressivo 13, il testo colonna 3 è sostituito dal seguente:

« Statens utsädeskontroll (Istituto nazionale di analisi e certificazione delle sementi), Solna ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 23. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 52 del 2. 3. 1979, pag. 14.